

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	3
<i>Tabelle retributive AGIDAE in euro</i>	“	4
<i>La finanziaria 2002</i>	“	7
NORME E TRIBUTI	“	18
<i>1. Circolare INPS n. 203 del 19/11/2001: misure per incentivare l'assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili</i>	“	18
<i>2. Decreto Ministero del Lavoro 22/11/2001: contributo annuo individuale per la previdenza del clero</i>	“	25
<i>3. Circolare INPS n. 225 del 20/12/2001: deduzioni per i religiosi</i>	“	25
<i>4. Messaggio INPS n. 195/2001: per i contributi delle colf l'11 marzo il saldo 2001</i>	“	26
<i>Quote associative 2002</i>	“	26
<i>T.F.R.</i>	“	26
SENTENZE UTILI	“	27
<i>1. Indennità di maternità per tutta la gravidanza</i>	“	27
<i>2. Esenti da IVA le Case di Riposo per anziani</i>	“	29
CONVENZIONI AGIDAE	“	31
CONSULENZA AGIDAE	“	32

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XV - N. 12
DICEMBRE 2001**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



Con il mese di dicembre si chiude ufficialmente un'altra stagione dei nostri due CCNL, quello della scuola e quello relativo alle altre attività gestite dagli enti associati. La formale disdetta è pervenuta nei tempi canonici, con ampio anticipo, ma la piattaforma per il rinnovo non è stata ancora presentata dalle OO.SS. che rappresentano i nostri dipendenti. Di conseguenza, l'efficacia dei CCNL scaduti viene automaticamente prorogata sia nella parte retributiva sia in quella normativa. Non ci sono aumenti immediati, ma, se dopo tre mesi dalla scadenza non si dovesse dar luogo al nuovo CCNL, ai lavoratori spetterà un "aumento provvisorio" di retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmata per il biennio 2002-2003; la percentuale aumenterà al 50% se il CCNL non dovesse essere sottoscritto entro il prossimo mese di giugno.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si è già incontrato per studiare le nuove problematiche che la nuova contrattazione dovrà affrontare: la flessibilità, gli aumenti economici che non potranno non tener conto degli imprescindibili equilibri gestionali, l'inserimento di tutte quelle figure professionali che negli ultimi tempi sono gradatamente divenute figure "di sistema" all'interno delle diverse attività, scolastiche e non, anche nella prospettiva, che diviene celermente attualità, dell'avvicendamento del personale religioso con il personale dipendente. E' facile dedurre che questo processo di accelerazione andrà ad incidere non soltanto sui costi di gestione, ma anche sul tipo di presenza diretta delle congregazioni nella prosecuzione dell'attività apostolica, con la conseguenziale necessità di formazione per i nuovi responsabili e corresponsabili degli Istituti.

Nel frattempo, gli "stati generali" della scuola, convocati dal Ministro della Pubblica Istruzione, Letizia Moratti, hanno segnato la fine del Progetto elaborato dalla Commissione Bertagna sulla riforma dei cicli. Tale progetto riscriveva in meglio gli orientamenti del precedente Governo, il quale, pur di recuperare un anno dell'intero curriculum formativo preuniversitario, aveva deciso l'azzeramento della scuola elementare e della scuola media, artificialmente fuse in un unico ciclo di studio che avrebbe certamente sconvolto il precedente sistema sotto il profilo dei programmi, del personale docente con relativi titoli di studio, dell'organizzazione logistica soprattutto che prospettava gravissimi problemi organizzativi sul territorio.

Il Progetto della Commissione Bertagna ha avanzato l'ipotesi di abbreviare il quinquennio della scuola superiore, riducendolo ad un quadriennio, lasciando inalterato il ciclo delle elementari e delle medie. Altrettanto vibranti e scandalizzate le critiche di chi non condivide questa sorta di mutilazione della scuola superiore. Tutto quindi è rinviato ad una prossima puntata. Eppure quasi tutti in passato (maggioranza e opposizione) avevano sottoscritto il principio di partenza: la riduzione di un anno dell'intero percorso scolastico! Ebbene, se il principio rimane tale, l'intera questione verterà esclusivamente sul "momento" della riduzione, pur nella contrapposizione degli interessi in gioco, non esclusi quelli di tipo sindacale: quale sarà la categoria, soprattutto dei docenti, che subirà maggiormente le conseguenze di siffatta riduzione? Inutile farsi illusioni: una riforma che parte dai presupposti sopra indicati non potrà non avere effetti significativi sugli attuali assetti; occorre farsene una ragione, facendo prevalere sempre e comunque il bene degli alunni.

P. Francesco Ciccimarra

TABELLE RETRIBUTIVE AGIDAE

*Pubblichiamo di seguito le tabelle retributive in vigore, convertite in **euro**.*

1) CCNL SCUOLA

Retribuzione categoria unica

LIV.	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	936,85	11,36	948,21
II	964,03	11,62	975,65
III	992,61	11,88	1.004,49
IV	1.024,81	12,39	1.037,21
V	1.080,79	12,91	1.093,70
VI	1.217,10	14,72	1.231,82

Superminimi ex I categoria

LIV.	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	109,67	1,29	110,96
II	133,70	1,60	135,30
III	180,84	2,17	183,01
IV	187,05	2,22	189,27
V	238,34	2,84	241,18
VI	344,78	4,13	348,92

Superminimi ex II categoria

LIV.	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	81,29	1,03	82,32
II	106,74	1,29	108,03
III	144,16	1,81	145,97
IV	131,36	1,60	132,96
V	173,12	2,07	175,19
VI	269,21	3,25	272,47

Superminimi ex III categoria

LIV.	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	51,00	0,62	51,62
II	63,46	0,77	64,23
III	66,15	0,83	66,97
IV	62,87	0,77	63,65
V	87,44	1,03	88,47
VI	131,60	1,55	133,15

2) CCNL ISTITUZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI

Livello	dall'1/7/2001
	€
1	949,25
2	976,10
3	982,82
4	1.006,06
5	1.037,56
6	1.043,24
7	1.059,25
8	1.191,47
9	1.228,13
10	1.323,68



LA FINANZIARIA 2002

Legge 28 dicembre 2001 n. 488

(Nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29/12/2001)

Omissis.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 2

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute da soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi

al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 774,69 euro".

2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio".

3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: "c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;". Omissis.

Art. 3

(Disposizioni in materia di beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio rela-

tivo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato

testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel

2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti. *Omissis*.

Articolo 8

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto – legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ot-

tobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto – legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.

Articolo 9

(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

Omissis.

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 4, le parole: "28 febbraio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

b) al comma 2, all'allinea le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";

c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo di imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato";

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo di imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";

e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'Iva. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";

f) al comma 7, le parole: "1° gennaio 2002", sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2002". *Omissis.*

Articolo 10

(Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;

b) all’articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: “delle prime tre classi”;

c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“I-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”. *Omissis*.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

Articolo 22

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in par-

ticolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali pre-

visti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione

separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di

finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università. *Omissis*.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Articolo 37

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai

commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Articolo 38

*(Incremento delle pensioni
in favore di soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei

medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno

percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo. *Omissis.*

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 43

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Articolo 44

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fon-

do pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché dei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001. *Omissis.*

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

Articolo 52

(Interventi vari)

Omissis.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione. *Omissis*.

27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono i criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto – legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprie-

tari o delle particolari complessità dell'intervento. *Omissis*.

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. *Omissis*.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto – legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001.

La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. *Omissis*.

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informaticizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una

dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo. *Omissis.*

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attività formativa già finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto – legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalità previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. *Omissis.*

75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni". *Omissis.*

Articolo 74

(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata. *Omissis.*

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 79

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

Omissis.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

*DPR 26/10/1972, n. 633, art. 74, lettera c), primo comma, secondo periodo: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni."



NORME E TRIBUTI.....

1. CIRCOLARE INPS N. 203 DEL 19/11/2001

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l'assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili.

1) Quadro normativo di riferimento

La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili.

Nel quadro complessivo di detto intervento legislativo, sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni in materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte dell'assunzione di soggetti disabili (capo IV, artt. 11-14, recante il titolo "Convenzioni e Incentivi", allegato 1, *omissis*).

Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonché l'espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modificazioni.

Le seconde prevedono e disciplinano, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Coerentemente con l'attuale processo di riforma del collocamento, che prevede l'attribuzione di numerose competenze ad uffici della Provincia individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici - denominati anche "servizi per l'impiego" - la concessione delle previste agevolazioni; le stesse sono finanziate dal Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto.

A tal fine, per l'anno 2000 è stato emanato il decreto 26 settembre 2000, per l'anno 2001 il decreto 12 luglio 2001 (entrambi in allegato 2, *omissis*).

A dettare norme sul funzionamento di detto Fondo è intervenuto il decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (allegato 3, *omissis*), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi.

Relativamente alle concrete modalità di rimborso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro, l'art. 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipolino "convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione".

2) Protocollo d'intesa tra INPS e Regioni

Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l'Istituto ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Protocollo d'intesa (allegato 4, *omissis*), che, sostituendo quello trasmesso con Messaggio n. 000044 del 5 luglio 2001, individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni.

Dallo schema di Protocollo si evidenzia che l'INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell'art. 3 del decreto n. 91/2000, l'approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 sono di esclusiva competenza dei Servizi per l'Impiego.

Pertanto, come stabilito al punto 12 del Protocollo d'intesa, nessuna responsabilità può essere attribuita all'Istituto nelle ipotesi di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l'intesa prevede che l'importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti (vedi il successivo punto 7).

Il Protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l'Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell'intesa.

Tuttavia, le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all'atto della stipula dell'intesa stessa, ometteranno di inserire l'apposito punto 3 del Protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di lavoro interessati.

In tale ipotesi si ricorda, per quanto superfluo, di tener conto, nella stesura dell'intesa, della conseguente diversa numerazione degli articoli e dei relativi riferimenti.

Come, inoltre, previsto dal punto 7 del Protocollo d'intesa, entro il 30 aprile di ogni anno l'Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell'intesa l'elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente:

- il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell'entità del beneficio;
- i relativi monti retributivi;
- gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente.

Il punto 9 dell'intesa stabilisce, infine, l'incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l'INPS.

Da ciò discende che le somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999 non potranno dall'Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio.

La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell'azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente

spettanti, non si terrà conto dell'ammontare dei benefici stessi.

Con la presente circolare, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro operanti nelle Regioni che sottoscrivano l'apposita intesa con l'Istituto.

Al riguardo, si fa presente che copia delle intese sottoscritte dovrà essere trasmessa, a cura delle Sedi regionali, alle competenti Strutture centrali dell'Istituto.

3) Misura e durata dei benefici

Come già anticipato al precedente punto 1, la legge n. 68/1999 prevede la concessione di riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili.

In particolare, l'art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione:

- a. la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
- b. la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a.

Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.

4) Destinatari dei benefici

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di cui al già citato decreto n. 91/2000, possono accedere alle agevolazioni previste all'art. 13 della legge n. 68/1999:

- i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999;
- le cooperative sociali di cui all'art. 1, c. 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge;
- le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11, c. 5, della legge n. 68/1999.

Ai fini della fruizione dei benefici, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente Servizio per l'Impiego, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68/1999, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti.

Il servizio valuta i programmi presentati e, in caso di approvazione, autorizza l'accesso al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione.

5) Rapporti tra INPS e competenti enti territoriali

Come in precedenza chiarito, l'Istituto è interessato alle sole operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68.

Pertanto, qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o su altri aspetti, compresi controversie e/o ricorsi, dovrà essere inoltrata ai competenti uffici della Regione e/o Provincia.

Questi ultimi, quindi, per consentire la gestione delle riduzioni contributive in oggetto, invieranno alla competente Sede dell'Istituto, in seguito all'approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente:

- la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione;
- per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l'indicazione - per ciascuno di essi - della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante.

Le Regioni e/o Province avranno cura altresì di informare i datori di lavoro dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive.

Anche ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa alla competente Sede dell'Istituto, in tempo utile per l'adozione da parte di quest'ultima dei conseguenti provvedimenti.

Le Sedi regionali attiveranno le più efficaci sinergie con i competenti enti territoriali (Regione e/o Provincia), al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni – compresa quella relativa all'avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni - assicurando, inoltre, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione.

Queste ultime garantiranno, a loro volta, la più ampia collaborazione con i competenti uffici regionali e/o provinciali.

6) Codifica aziende – Modalità operative

All'atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo, con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio, con il codice di autorizzazione "2Y", che assume il nuovo significato di "azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999" e che sarà gestito attraverso l'utilizzo dell'apposito scadenziario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione cui l'azienda è stata autorizzata.

I datori di lavoro che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi, i quali, in relazione a diverse sedi di lavoro, fossero ammessi al beneficio in una o più Regioni diverse da quella nella quale assolvono gli obblighi contributivi, potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici spettanti sulla posizione accentrante, secondo le modalità specificate ai successivi punti 7 e 7.1.

I medesimi datori di lavoro avranno cura altresì di comunicare, a ciascuna delle Regioni concedenti le agevolazioni, gli importi conguagliati ripartiti a livello provinciale.

7) Modalità di compilazione del mod. DM10/2

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono.

A) Determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione.

I dati relativi saranno esposti nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione, aventi il nuovo significato sotto indicato, preceduto dal codice qualifica:

Codice tipo contribuzione	Significato
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'art. 13, c. 1, lett. a) della legge n. 68/1999
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) della legge n. 68/1999

Inoltre, i datori di lavoro riporteranno:

- nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori disabili assunti aventi titolo al beneficio;
- nella casella "n. giornate" il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
- nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi come sopra determinato.

B) Calcoleranno l'importo complessivo del beneficio spettante, pari al 100% e/o al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e lo esporranno in uno dei righe in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Fisc. art. 13 L. 68/1999" e dal codice di nuova istituzione relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la presente tabella:

Codice	Regione/Provincia autonoma
H401	Disabili Regione ABRUZZO
H402	Disabili Regione BASILICATA
H403	Disabili Regione CALABRIA
H404	Disabili Regione CAMPANIA
H405	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA
H406	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
H407	Disabili Regione LAZIO

Codice	Regione/Provincia autonoma
H408	Disabili Regione LIGURIA
H409	Disabili Regione LOMBARDIA
H410	Disabili Regione MARCHE
H411	Disabili Regione MOLISE
H412	Disabili Regione PIEMONTE
H413	Disabili Regione PUGLIA
H414	Disabili Regione SARDEGNA
H415	Disabili Regione SICILIA
H416	Disabili Regione TOSCANA
H417	Disabili Regione UMBRIA
H418	Disabili Regione VALLE D'AOSTA
H419	Disabili Regione VENETO
H420	Disabili Provincia Autonoma TRENTO
H421	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO

I datori di lavoro ammessi al beneficio in più di una Regione e autorizzati all'accentramento contributivo, ai fini delle operazioni di conguaglio, calcoleranno separatamente il beneficio spettante per i lavoratori impiegati nelle diverse Regioni e lo esporranno utilizzando i corrispondenti codici regionali, ferma restando l'indicazione dei contributi complessivamente dovuti come illustrata alla lett. A) del presente punto.

7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che, come chiarito al precedente punto 2, hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per l'erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell'intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa.

A tal fine:

- esporranno l'importo dei benefici pregressi in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la seguente tabella:

Codice	Regione/Provincia autonoma
H431	Disabili Regione ABRUZZO - Arretrati
H432	Disabili Regione BASILICATA - Arretrati

Codice	Regione/Provincia autonoma
H433	Disabili Regione CALABRIA - Arretrati
H434	Disabili Regione CAMPANIA - Arretrati
H435	Disabili Regione EMILIA ROMAGNA - Arretrati
H436	Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA - Arretrati
H437	Disabili Regione LAZIO - Arretrati
H438	Disabili Regione LIGURIA - Arretrati
H439	Disabili Regione LOMBARDIA - Arretrati
H440	Disabili Regione MARCHE - Arretrati
H441	Disabili Regione MOLISE - Arretrati
H442	Disabili Regione PIEMONTE - Arretrati
H443	Disabili Regione PUGLIA - Arretrati
H444	Disabili Regione SARDEGNA - Arretrati
H445	Disabili Regione SICILIA - Arretrati
H446	Disabili Regione TOSCANA - Arretrati
H447	Disabili Regione UMBRIA - Arretrati
H448	Disabili Regione VALLE D'AOSTA - Arretrati
H449	Disabili Regione VENETO - Arretrati
H450	Disabili Provincia Autonoma TRENTO - Arretrati
H451	Disabili Provincia Autonoma BOLZANO - Arretrati

I datori di lavoro autorizzati all'accentramento contributivo si atterranno alle modalità già illustrate al precedente punto 7.

In sede di elaborazione delle denunce contributive la procedura di controllo provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e con gli importi conguagliati al fine di ogni eventuale riscontro che si rendesse necessario.

8) Istruzioni procedurali e contabili

Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticiperà alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.

La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già

concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tali versamenti dovranno affluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa a ciascuna Sede provinciale capoluogo di Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Direzione Regionale, con il competente Assessorato della Regione.

Naturalmente, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a favore delle coesistenti Sedi INPS di Trento e di Bolzano.

Le somme anticipate dovranno essere imputate in AVERE del conto GPZ 10/50 in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario.

È opportuno che il conto GPZ 10/50 venga assistito da apposito partitario nel quale le somme stesse siano evidenziate per anno di riferimento. Ciò potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale degli oneri di che trattasi, prevista al punto 7 del Protocollo d'intesa. *Omissis*.

2. AUMENTATO IL CONTRIBUTO ANNUO INDIVIDUALE PER LA PREVIDENZA DEL CLERO (DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 22/11/2001)¹

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Omissis;

DECRETA:

il contributo a carico degli iscritti al Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri di Culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, da L. 1.645.200 a L. 2.471.640 annue.

3. CIRCOLARE INPS N. 225 del 20/12/2001: DEDUZIONI PER I RELIGIOSI

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2001
VALORI DEFINITIVI

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI	
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
1° gennaio 2001	Lit. 740.350
IMPORTI ANNUI	Lit. 9.624.550

¹ In G.U. n° 293 del 18/12/2001.

4. MESSAGGIO INPS n. 195/2001: PER I CONTRIBUTI DELLE COLF L'11 MARZO IL SALDO 2001

La scadenza del versamento relativo al quarto trimestre 2001 (periodo ottobre/dicembre) dei contributi per i lavoratori domestici, prevista per il 10 gennaio, è prorogata all'11 marzo 2002, per adeguare i bollettini INPS di versamento ai nuovi standard stabiliti da Poste Italiane S.p.A. a seguito dell'introduzione dell'euro. Gli interessati riceveranno insieme ai bollettini le istruzioni per il calcolo dei contributi in euro.

QUOTE ASSOCIATIVE 2002

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 28 settembre c.a., ha stabilito gli importi delle quote associative per l'anno 2002, che riportiamo di seguito:

Istituti di ex I, II, III e IV categoria	€ 233,00
Economi	€ 104,00
Consulenti	€ 465,00

Nel 2002, il servizio e-mail costerà € 26,00.

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/00-14/01/01	2,717391	2,038043	1,500	3,538043
15/01/01- 14/02/01	0,440917	0,330688	0,125	0,455688
15/02/01- 14/03/01	0,793651	0,595238	0,250	0,845238
15/03/01- 14/04/01	0,881834	0,661376	0,375	1,036376
15/04/01- 14/05/01	1,234568	0,925926	0,500	1,425926
15/05/01- 14/06/01	1,499118	1,124339	0,625	1,749339
15/06/01- 14/07/01	1,675485	1,256614	0,750	2,006614
15/07/01- 14/08/01	1,675485	1,256614	0,875	2,131614
15/08/01- 14/09/01	1,675485	1,256614	1	2,256614
15/09/01- 14/10/01	1,763668	1,322751	1,125	2,447751
15/10/01- 14/11/01	2,028219	1,521164	1,250	2,771164
15/11/01- 14/12/01	2,204586	1,653439	1,375	3,028439
15/12/01- 14/01/02	2,292769	1,719577	1,500	3,219577



SENTENZE UTILI

1. **INDENNITA' DI MATERNITA' PER TUTTA LA GRAVIDANZA** **Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3954/2001**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di La Spezia del 16/9/94, S. P. conveniva in giudizio l'INPS, per la corresponsione della indennità di maternità, ex art.5 L. n. 1204 del 30/12/1971, per l'intero periodo di interdizione al lavoro (1/6/93 -29/9/93); precisava che era lavoratrice dipendente, con contratto di part-time dal settembre al 10 giugno dell'anno successivo, e che, trovandosi in stato di gravidanza a rischio aborto, in data 1/6/93 aveva ottenuto dall'Ispettorato del Lavoro la interdizione anticipata al lavoro fino al 30/6/93, prorogata poi fino al 29/9/93.

L'INPS, che in via amministrativa aveva riconosciuto l'indennità di maternità solo fino al 10/6/93, costituendosi in giudizio, contrastava la domanda, per difetto dei presupposti ed il Pretore rigettava la domanda.

Il Tribunale di La Spezia, investito in grado di appello ad istanza della S., con sentenza del 21/9- 1/10/98, rigettava l'appello, confermando la decisione.

Precisava il giudice del riesame che la ratio della legge n. 1204/1971 consisteva nel tutelare economicamente la lavoratrice che fosse costretta ad assentarsi (o fosse interdetta) dal lavoro per lo stato di gravidanza e che l'indennità presupponeva che la mancata percezione del reddito da lavoro dipendesse dalla gestazione, o dalle sue complicità, che impedivano la prestazione lavorativa.

Inapplicabile nella specie era l'art. 17 della citata legge, perché disciplinava il diverso caso della donna che incontrasse difficoltà di ricollocazione nel mondo del lavoro, in conseguenza del proprio stato di gravidanza, e quindi limitava l'intervento al periodo di 60 giorni intercorrenti fra lo stato imprevisto di privazione di lavoro e quello di inizio dell'astensione obbligatoria per motivi di maternità.

Diverso era il caso in esame, in cui la sospensione dal lavoro era contrattualmente prevista per il periodo dal 10 giugno al 1° settembre e quindi la S. sarebbe stata comunque assente dal lavoro, per previsione contrattuale, e non poteva ricondurre la mancata percezione del relativo reddito allo stato di gravidanza.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la S., fondato su un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 5, 15 e 17 L. n. 1204 del 1971 (art. 360 n. 3 C PC), deduce la ricorrente che l'interpretazione data dal Tribunale era stata respinta dalla Suprema Corte, che, con la sentenza n. 7839 del 10/8/98, aveva affermato il principio secondo cui, in caso di part-time verticale su base annua, la lavoratrice ha diritto alla indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria e non

solo per quello durante il quale era previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa; ciò sulla base della considerazione che la diversa, restrittiva, interpretazione contrastava col dato testuale dell'art. 17 della legge, laddove si prevedeva che l'indennità spetta anche quando il periodo di astensione inizi entro i sessanta giorni dalla sospensione del rapporto.

La funzione della indennità di maternità era quella di indennizzare la donna per la perdita della retribuzione non solo effettiva, ma anche potenziale, per altre occupazioni che avrebbe potuto trovare durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gestazione.

La sentenza quindi doveva essere cassata, con ogni conseguenza di legge e distrazione delle spese.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto, secondo cui in merito alla spettanza, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, dell'indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, va precisato che, dal coordinamento della sentenza della Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 160 del 1974, si desume che per la lavoratrice che (per effetto dell'iscrizione alle liste di collocamento durante il periodo di sosta fra una fase del lavoro e l'altra) abbia acquistato il diritto all'indennità di disoccupazione, tale indennità si trasforma automaticamente in indennità di maternità ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della L. n. 1204 del 1971; viceversa, alla lavoratrice che, nel suddetto periodo, non abbia ritenuto di iscriversi alle citate liste, ponendosi volontariamente nello stato di non occupata, l'indennità di maternità non è da riconoscere in funzione della scelta dalla stessa operata.

Ne consegue che la lavoratrice il cui periodo di astensione obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale del tipo considerato (per continuare nel periodo di prevista sospensione) ha diritto all'indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria e non soltanto per il periodo di previsto svolgimento dell'attività lavorativa.

Infatti, in base ad una interpretazione estensiva delle pertinenti norme della L. n. 1204 del 1971 è da ritenere che l'ipotesi in oggetto, benché non espressamente contemplata, debba essere compresa fra quelle cui si riferisce l'indennità giornaliera di cui all'art. 15 della citata legge, non costituendo la temporanea cessazione dell'attività lavorativa durante il periodo di sosta una situazione definita di allontanamento dal circuito del lavoro, frutto di scelta della lavoratrice, come accade nelle ipotesi espressamente indicate dell'art. 17 della stessa legge (Cass. n. 7839 del 10/8/98).

Il Collegio condivide questo principio e non ha alcun motivo per discostarsene; consegue da ciò che il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con pronuncia nel merito da parte della Corte, ai sensi dell'art. 384 CPC, e accoglimento della domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS per l'intero processo e liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara, il diritto di S. P. alla indennità di maternità per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese, che liquida per i due gradi del giudizio di merito in £ 4.000.000, ivi comprese £ 350.000 per spese.

Condanna, altresì, l'INPS al pagamento delle spese per il presente giudizio di legittimità, che liquida in £ 16.000, oltre a £ 3.000.000 per onorario, con distrazione, queste ultime, in favore dell'avv. D. C., antistatario.

2. ESENTI DA IVA LE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 11353/2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 12/11/1992 l'Ufficio I.V.A. di Roma notificava alla Società di fatto S. P. e A. A. cinque avvisi di accertamento nn. 92061797, 92061799, 96061800, e 92061802, relativi rispettivamente agli anni dal 1985 al 1989, in cui, facendo riferimento alla Società di fatto esistente tra i contribuenti per l'esercizio di attività di alloggio di persone e di piccola edilizia, contestava l'omessa presentazione delle dichiarazioni I.V.A. e procedeva all'accertamento induttivo delle imposte dovute.

I coniugi P./A. impugnavano gli avvisi sostenendo di non avere esercitato alcuna attività commerciale anteriormente al 1988 e, in ogni caso, che non era provata l'esistenza tra loro di una società di fatto.

Assumevano, inoltre, che l'attività di alloggio di persone anziane doveva ritenersi esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 n. 21 del d.p.r. 633/72.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva le doglianze dei contribuenti ritenendo non gravi gli elementi su cui si fondavano gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1985, 1986 e 1987.

In ordine agli anni 1988 e 1989, la Commissione provinciale dichiarava estinto il giudizio in quanto dalla documentazione prodotta risultava che i ricorrenti avevano presentato domanda di condono ai sensi della L. 413/91.

Contro le sentenze di primo grado l'Ufficio I.V.A. proponeva distinti appelli dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

In ordine agli anni di imposta 1985, 1986, e 1987, l'appellante sosteneva che gli avvisi di accertamento, emessi sulla base delle risultanze di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, erano suffragati da sufficiente documentazione.

Con riferimento agli anni 1988 e 1989, l'Ufficio assumeva che le dichiarazioni integrative non erano idonee ad escludere l'accertamento in rettifica da parte dell'Ufficio a norma dell'art. 50 legge n. 413/91.

La Commissione Regionale accoglieva gli appelli dell'Ufficio, osservando che gli elementi evidenziati dalla Guardia di Finanza nel verbale di contestazione consentivano di ritenere provato l'esercizio in comune da parte dei contribuenti di un'attività economica, non limitata esclusivamente all'alloggio per anziani ma estesa anche ad una attività svolta nell'ambito dell'edilizia; che i contribuenti avevano espressamente ammesso in sede di verifica di aver esercitato in Società di fatto quanto meno l'attività di alloggio; che tale attività non era esente dall'I.V.A. non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 10 n. 21 del d.p.r. 633/1972; che le dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 50 della legge n. 413/91 non erano idonee ad estinguere i giudizi relativi agli anni 1988/1989.

Contro la decisione del giudice di appello i coniugi P./A., agendo in proprio e quali soci amministratori della Società di fatto, propongono ricorso per cassazione denunciando, con un unico e articolato motivo, la violazione dell'art. 10 n. 21 del d.p.r. n. 633/1972, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione delle prove dedotte dai ricorrenti in tema di prestazioni sanitarie rese agli ospiti della casa di riposo; chiedono, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza di appello e in subordine la cassazione con rinvio ad altra sezione della Commissione Regionale perché determini l'imposta relativa all'attività edilizia e di conseguenza verifichi l'ammissibilità delle domande di condono.

Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.

I contribuenti hanno presentato memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e per quanto di ragione merita accoglimento.

Il giudice di appello ha ritenuto che deve escludersi che l'attività di alloggio da parte della Società di fatto P./A. fosse esente dall'I.V.A., ai sensi dell'invocato art. 10 n. 21 del D.P.R. 633/1972, sia perché si trattava nel caso di specie di semplici prestazioni di alloggio e di vitto sia perché la pretesa casa di riposo era priva delle necessarie autorizzazioni.

Tale affermazione non può essere condivisa sotto nessuno dei due profili enunciati.

Il rilievo che l'attività prestata dalla Società di fatto P./A. (sul punto relativo all'esistenza di tale Società non vi è stata impugnazione e si è quindi formato il giudicato interno) si limitasse a fornire alloggio e vitto agli ospiti non esclude di per sé la sussistenza di una casa di riposo per anziani.

L'art. 10 n. 21 del d.p.r. 633/1972 lascia intendere che, ai fini dell'esenzione dall'I.V.A., ciò che deve qualificare la prestazione propria di una casa di riposo è l'alloggio fornito a persone anziane.

La somministrazione di indumenti, medicinali, e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti della casa, vengono definite prestazioni meramente accessorie, rispetto a quella, evidentemente l'unica ritenuta essenziale, dell'alloggio.

Ai fini dell'esenzione dall'I.V.A., per quanto concerne in particolare le case di riposo, occorre quindi fare riferimento da un lato al contenuto della prestazione, che va ricercato nell'alloggio e solo eventualmente in altre attività di assistenza, e dall'altro nei destinatari delle prestazioni medesime che devono essere solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela quali sono gli anziani.

E' poi irrilevante, contrariamente a quanto pure ritenuto dal giudice di appello, che la casa di riposo fosse nella specie priva delle necessarie autorizzazioni, in quanto, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione ministeriale 28/5/1980 n. 382208, la norma che prevede l'esenzione in esame ha carattere oggettivo, e cioè fa riferimento per la sua applicazione al contenuto e ai destinatari delle prestazioni, indipendentemente dal previo consenso dell'ente locale competente all'esercizio dell'attività in questione.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio perché, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato circa l'interpretazione da dare all'art. 10 n. 21 del d.p.r. 633/1972 in tema di nozione di case di riposo per gli anziani, decida sulla sussistenza o meno nel caso di specie dei requisiti richiesti da detta norma per l'esenzione dall'I.V.A.; in caso positivo, il giudice di rinvio dovrà determinare le imposte relative all'attività edilizia e conseguentemente pronunciarsi sull'idoneità delle dichiarazioni integrative presentate dal P. ad escludere, per i periodi d'imposta cui si riferiscono, l'ammissibilità degli accertamenti dell'Ufficio.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Roma, 17/5/2001.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2001.

CONVENZIONI AGIDAE¹

AGIDAE



LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/lit.	1.617	(meno 90 lire) 1.527
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg) (zolfo non superiore all'1%)	Lit/Kg	937	847
ECOFULU	Lit/Kg		1020
Semifluido	Lit/Kg		957
Olio combustibile (1% ZOLFO)	Lit/Kg		882
ECODEN	Lit/Kg		770

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 991472

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dal 24 al 31 dicembre 2001:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
24 – 31 dicembre 2001	1.617	1.527

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati: *meno 20 lire/litro*.

¹La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemmarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

